

TRIBUNALE DI ROMA

La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, all'esito del camera di consiglio,

sul ricorso ex art. 1 co 48 L. 92/2012, iscritto al n. 28555/2012, depositato in data 10.9.2012 da [REDACTED] nei confronti della Srl [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento comunicato in data 16.12.2011, osserva quanto segue.

La ricorrente, premesso di essere stata assunta con contratto a termine part time per lo svolgimento di mansioni di addetta all'infanzia con inquadramento nel livello C1 del ccnl cooperative sociale, rilevato che il termine finale era fissato al 30.6.2012 e di essere stata adibita presso la scuola di Montecapatri, precisato altresì che in data 13.12.2011 comunicava al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza inviando la relativa certificazione medica ed entrava in malattia, ha dedotto che con missiva del 16.12.2011 la società le comunicava il licenziamento motivato dall'avvenuta cessazione dell'appalto presso cui la lavoratrice era addetta. Assumendo la nullità del licenziamento intimato in violazione dell'art. 54 Dlvo 151/01 e comunque la illegittimità per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto ben potendo la ricorrente essere ricollocata presso altri appalti ed avendo la società effettuato assunzioni successivamente al licenziamento impugnato, ha chiesto in via principale: la ricostituzione ex tunc del rapporto e la corresponsione, anche a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate sino al compimento di un anno di vita del figlio ovvero sino alla scadenza del termine originariamente apposto al contratto; ed in via subordina: il solo risarcimento del danno, quantificato come sopra.

La società costituitasi tempestivamente ha eccepito la decadenza e nel merito ha contestato l'avversa domanda.

Orbene, la procedura attivata dalla ricorrente è quella di cui all'art. 1 comma 48 L. 92/2012 che riguarda le *"controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni"* (così testualmente il comma 47).

Il chiaro tenore letterale della disposizione non consente dubbi sul fatto che il rito speciale si applica esclusivamente ai licenziamenti disciplinati dall'art. 18 L. 300/70 e successive modifiche.

Il licenziamento dedotto in giudizio è stato intimato in data 16.12.2011, sicchè ovviamente non può applicarsi ratione temporis la disciplina sostanziale dettata dai commi 42 dell'art. 1 L. 92/2012.

Condizione affinché l'impugnazione di un qualsiasi licenziamento (indipendentemente dal fatto che sia stato intimato prima o dopo il 18 luglio 2012) sia soggetta al nuovo rito è il fatto che il recesso illegittimamente adottato dal datore di lavoro sia sanzionato con una delle misure previste dall'art.

18 nel testo di tale norma applicabile *ratione temporis*. Con la conseguenza che, se un licenziamento risalente ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 non rientra tra quelli ai quali, secondo l'art. 18 all'epoca vigente, si applicava la tutela reale, la sua impugnazione andrà proposta seguendo le comuni regole del rito codicistico del lavoro, anche se quella stessa fattispecie sia oggi compresa tra quelle sanzionate dal nuovo testo dell'art. 18.

Orbene, poiché il licenziamento dedotto in giudizio è stato intimato nel corso di un contratto a termine, precisato che la ricorrente non assume la nullità del termine finale, si osserva che la fattispecie, alla data del 16.12.2011, era sottratta alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali che, ai sensi dell'art. 1 L. 604/66 è riservata ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. Del resto la stessa parte ricorrente chiede in via principale, oltre al risarcimento del danno, la "ricostituzione ex tunc del rapporto", e non già la reintegra ovvero comunque la tutela ex art. 18 stat. Lav.

Il procedimento attivato dalla ricorrente non è pertanto applicabile alla fattispecie.

Le conseguenze dell'erronea adozione del nuovo rito speciale piuttosto che di quello lavoristico del codice di rito non sono disciplinate dalla legge n. 92 del 2012.

Nel silenzio del legislatore, ritiene il giudicante che possa farsi riferimento all'art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con il quale il legislatore ha optato per la soluzione del mutamento di rito tutte le volte in cui una delle controversie da trattare secondo uno dei modelli considerati dal decreto sia promossa seguendo un rito diverso da quello stabilito dallo stesso decreto legislativo per quella categoria di controversie.

Da tale norma può trarsi conferma della tesi secondo la quale nel nostro ordinamento è individuabile il principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito, opera la regola del mutamento, invece che quella della conclusione della causa con una decisione di inammissibilità.

L'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011, essendo diretto a risolvere le questioni di rito che possono porsi in riferimento a qualsiasi ipotizzabile combinazione tra i tre riti presi in considerazione dal decreto (quello ordinario, quello del lavoro e quello sommario di cognizione), tutti concepiti dal legislatore come gli unici cui la parte può ricorrere nelle singole controversie contemplate dallo stesso decreto legislativo, può ragionevolmente essere considerato come espressione di principi sufficientemente generali da poter essere applicati in via analogica pure alle questioni di rito connesse con il nuovo procedimento di impugnazione dei licenziamenti.

Di contro, non si ritiene applicabile l'art. 702 ter comma 1 che disciplina l'ipotesi in cui una domanda che avrebbe dovuto essere trattata seguendo il rito ordinario o del lavoro (perché estranea a quelle sulle quali il tribunale giudica in composizione monocratico) sia stata invece proposta secondo le regole del procedimento sommario di cognizione. La disciplina dettata da tale norma si

giustifica con il fatto che il procedimento sommario di cognizione è contemplato dal codice di rito come oggetto di una scelta opzionale dell'attore, laddove il rito introdotto dalla legge n. 92 del 2012 è configurato dal legislatore come l'unico cui le parti possono ricorrere in caso di impugnazione di un licenziamento ricadente nell'area di applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (così come il rito codicistico del lavoro è imposto dal legislatore alle parti in tutti gli altri casi di controversie in materia di rapporti di lavoro subordinato).

Ritenuto pertanto di dover disporre, con la presente ordinanza, il mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lvo 150/2011;

P.Q.M.

Fissa l'udienza di cui all'articolo 420 c.p.c. al 26.6.2013 h. 12.45, assegna termine perentorio a ricorrente sino al 30.3.2013 per l'integrazione degli atti difensivi e dei documenti ed al convenuto sino al 30.4.2013.

Roma 31.10.2012

Il Giudice
Francesca Romana Pucci

